
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it

Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Tax control framework opzionale

Introduzione

Il D.M. del 9 luglio 2025 ha disciplinato le modalità operative di adesione al regime di adempimento collaborativo per le società che intendono dotarsi volontariamente di un assetto certificato di rilevazione, gestione e presidio del rischio fiscale (c.d. "tax control framework").

Il regime di adempimento collaborativo (*cooperative compliance*) è stato istituito con il DLgs. n. 128/2015 e ha rappresentato il primo passo verso un rapporto più evoluto tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, con il passaggio da un approccio basato sul controllo *ex post* ad un modello preventivo e collaborativo.

Il DLgs. n. 221/2023 ed il successivo DLgs. n. 108/2024 hanno introdotto importanti novità finalizzate ad ampliare e a rafforzare l'adempimento collaborativo tra cui, a titolo esemplificativo, la certificazione del TCF da parte di professionisti indipendenti, per una maggiore standardizzazione del modello, e sono stati altresì potenziati i benefici premiali derivanti dall'adozione del regime.

Il TCF rappresenta quindi uno strumento chiave per garantire trasparenza, *compliance* e un dialogo costruttivo con l'Amministrazione finanziaria. Attraverso l'implementazione di un sistema di gestione del rischio fiscale l'impresa può infatti tutelarsi da potenziali impatti negativi di natura finanziaria e reputazionale connessi all'adempimento degli obblighi tributari. Il vantaggio principale, per entrambe le parti, è la possibilità di individuare e affrontare tempestivamente le criticità, limitando così sia la necessità di controlli successivi sia il rischio di contenziosi fiscali.

Soggetti interessati

La disciplina del TCF opzionale si applica esclusivamente ai soggetti privi dei requisiti di cui agli artt. 3-7 del DLgs. n. 128/2015¹, che sono quindi ordinariamente esclusi dal regime di adempimento collaborativo.

Il decreto riconosce infatti ai tali contribuenti la possibilità di ottenere i medesimi benefici optando volontariamente per l'adozione del TCF con l'obiettivo di diffondere la cultura della *cooperative compliance* a tutti i livelli, includendo anche i contribuenti che sotto il profilo dimensionale si possono definire minori.

¹ I requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo sono i seguenti: 1) ammontare del volume d'affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro a decorrere dal 2024, 500 milioni di euro a decorrere dal 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 o 2) appartenenza a un gruppo di imprese in cui almeno un soggetto del gruppo possiede i requisiti dimensionali richiesti ed il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato o 3) partecipante al Gruppo Iva ove una partecipante abbia optato per tale regime o 4) contribuente che dà esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di interpello sui nuovi investimenti

Benefici premiali

L'esercizio dell'opzione produce gli effetti premiali, di cui all'art. 6 del DLgs. n. 128/2015, dall'inizio del periodo d'imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione.

Il principale effetto dell'opzione è costituito dalla disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni relative a rischi fiscali che sono preventivamente comunicati attraverso interpello qualificatorio, a patto che il comportamento tenuto sia coerente con quanto rappresentato nell'istanza e non vi siano elementi di frode o simulazione². Tali istanze di interpello devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti e rispettare integralmente i requisiti di ammissibilità.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, con apposito modello disponibile sul sito.

L'opzione si considera validamente effettuata se al modello di comunicazione è allegata ulteriore documentazione che attesta le caratteristiche dell'impresa e la mappatura dei processi e dei rischi fiscali³. Si segnala inoltre che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti prima dell'esercizio dell'opzione.

Efficacia temporale e obblighi di aggiornamento

Ai fini del mantenimento della validità dell'opzione, il sistema di controllo deve essere mantenuto attivo e pienamente operativo, aggiornato tempestivamente in occasione di modifiche organizzative di rilievo e sottoposto inoltre ad una nuova certificazione per evitare la decadenza dai benefici previsti.

Infatti, in caso di accertata carenza dei requisiti o di violazione degli obblighi informativi, è previsto il ritiro dal regime con effetto retroattivo a partire dal periodo di imposta in cui la violazione si è verificata.

Si ricorda inoltre che l'esercizio dell'opzione è irrevocabile con una durata di due periodi di imposta e al termine di questo periodo il regime opzionale è tacitamente prorogato per altri due periodi (i soggetti che hanno esercitato l'opzione possono impedire il tacito rinnovo solo attraverso revoca espressa).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

² In particolare, a seguito della presentazione dell'interpello: 1) non sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al DLgs. 472/97 e le sanzioni penali di cui all'art. 4 del DLgs. 74/2000 e 2) non ne viene data notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale

³ La documentazione da allegare è la seguente: - documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa; - strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione; - documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottati e delle sue modalità di funzionamento; - mappa dei processi aziendali; - mappa dei rischi fiscali comprensiva dei rischi derivanti dai principi contabili